

# **CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE**

## **CLASSE: L-34 “Scienze geologiche”**

### **REGOLAMENTO DIDATTICO**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Funzioni e struttura del Corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea in Scienze Geologiche della Classe “L-34 – Scienze geologiche”.

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze Geologiche di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*).

2. Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ha come dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze della Terra e afferisce alla Scuola di Scienze della Natura.

3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studi Integrato in Scienze Geologiche, di seguito indicato con CCSI. E' inoltre istituita la Giunta Didattica Integrata che coadiuva il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, per quanto concerne i problemi della didattica, e istruisce le pratiche che devono essere approvate in CCSI.

4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'ALLEGATO 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.

5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.

6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Scienze della Terra e/o della Scuola di Scienze della Natura, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte anche presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Torino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali**

I laureati del corso di Laurea dell'Università di Torino dovranno possedere oltre alle indispensabili conoscenze di base nelle discipline chimiche, fisiche, matematiche ed informatiche anche ampie e solide conoscenze di base nei diversi settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area di Scienze della Terra, assolutamente indispensabili per affrontare la complessa realtà geologica del territorio italiano e piemontese in particolare. A queste sono da aggiungere capacità di utilizzare in modo autonomo, sia sul terreno che in laboratorio, metodiche e strumenti di indagine geologica e di procedere, sempre in maniera autonoma, ad una prima elaborazione e presentazione, anche attraverso strumenti informatici, dei dati raccolti. I laureati saranno inoltre in grado di utilizzare sia in forma scritta che orale almeno una lingua dell'Unione europea (preferibilmente l'inglese).

I laureati acquisiranno nel complesso le conoscenze atte a svolgere attività professionali nei diversi ambiti occupazionali caratteristici della classe operando in maniera autonoma nelle fasi di raccolta e prima elaborazione dei dati. Tale insieme di conoscenze consentirà al laureato l'iscrizione, previo

superamento dell'esame di stato, all'Albo professionale dell'Ordine dei geologi - sezione B ("Sezione dei geologi juniores").

Il Corso di Laurea fornirà dapprima ampie e solide conoscenze di base nei diversi settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area di Scienze della Terra, anche attraverso esercitazioni pratiche e sul terreno.

Un consistente numero di crediti sarà inoltre dedicato all'apprendimento dei metodi di indagine geologica sia sul terreno che in laboratorio, e in minor misura alle attività esterne quali tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori. Al fine di facilitare l'inserimento del laureato triennale nel mondo del lavoro, saranno inoltre attivati cicli di seminari organizzati congiuntamente da aziende e professionisti dei possibili ambiti occupazionali, e incontri periodici con professionisti del territorio piemontese.

### **Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio**

#### **Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)**

Conseguimento, in aggiunta a conoscenze dei fondamenti di matematica, fisica, chimica e informatica, di un'ampia conoscenza delle caratteristiche (processi, storia e materiali) del sistema Terra e delle complesse interazioni tra le sue parti.

Conoscenza delle applicazioni e delle responsabilità delle Scienze della Terra e del loro ruolo nella Società.

Una buona conoscenza di almeno una seconda lingua dell'Unione Europea (inglese, francese o tedesco).

Modalità di conseguimento: la crescita delle conoscenze e la capacità di comprensione saranno conseguite mediante: 1) lezioni frontali; 2) esercitazioni in laboratorio e attività sul terreno; 3) studio di testi consigliati italiani e stranieri. La verifica avverrà attraverso esami orali, eventualmente preceduti da esami scritti, prove in itinere, redazione di brevi elaborati sia grafici sia di testo a commento delle esercitazioni svolte sul terreno e in laboratorio.

#### **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**

Capacità di analizzare sul terreno il contesto geologico anche in situazioni complesse; di raccogliere dati geologici significativi in tali situazioni e di procedere ad una loro prima rappresentazione e a una prima realizzazione di carte geologico-strutturali, anche su supporto informatico, per vari tipi di applicazioni.

Capacità di leggere e comprendere articoli scientifici e relazioni tecniche di argomento geologico anche in lingua inglese (o in un'altra lingua della Comunità Europea).

Capacità di usare software scientifico di tipo generale e di settore.

Capacità di allestire una presentazione orale.

Modalità di conseguimento: la capacità di applicare le conoscenze conseguite verrà acquisita attraverso attività guidate in laboratorio e sul terreno, anche con approcci interdisciplinari. La verifica avverrà attraverso la valutazione, durante i corsi o in sede di esami, di relazioni sulle attività svolte, redatte individualmente o in piccoli gruppi e sulla valutazione degli elaborati finali svolti sotto la guida di docenti relatori.

#### **Autonomia di giudizio (making judgements)**

Saper raccogliere autonomamente dati geologici (s.l.) sul territorio e in laboratorio e interpretarli e presentarli in modo corretto.

Possedere la consapevolezza della interazione dei fattori geologici con quelli economici, sociali ed ambientali del territorio.

Modalità di conseguimento: l'autonomia di giudizio sarà stimolata e sviluppata richiedendo agli studenti, sia durante i corsi e i laboratori, sia in sede di esame, di elaborare un'interpretazione personale di situazioni geologiche, anche presentando più ipotesi interpretative alternative, tratte dall'esperienza dei docenti o dalla letteratura.

#### **Abilità comunicative (communication skills)**

Capacità di comunicare e di interagire con altre figure professionali di aree disciplinari affini e non, operanti sul territorio.

Capacità di comunicare informazioni ed evidenziare eventuali problemi anche al pubblico di non specialisti.

Modalità di conseguimento: le abilità comunicative sono coltivate sollecitando gli allievi a presentare oralmente, per iscritto e con l'uso di strumenti elettronici anche multimediali, elaborati individuali e di gruppo di tema geologico. Nella valutazione degli elaborati e soprattutto della prova finale, la qualità e l'efficacia della presentazione saranno presi in considerazione per la formulazione del giudizio complessivo.

#### **Capacità di apprendimento (learning skills)**

Capacità di accedere ed utilizzare autonomamente la letteratura scientifica del settore e di valutarla criticamente allo scopo di approfondire la propria preparazione in specifici settori.

Modalità di conseguimento: la capacità di apprendimento verrà acquisita durante la carriera scolastica e perfezionata nel corso della preparazione della prova finale, per la quale verrà sempre richiesta la consultazione e l'analisi critica di pubblicazioni scientifiche pertinenti. La verifica avrà luogo contestualmente alla valutazione degli altri aspetti della prova finale.

#### **Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

I laureati del Corso di Laurea in Scienze Geologiche svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali cartografia geologica e tematica; mitigazione dei rischi geologici e ambientali; indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici; reperimento, valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche; valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali; analisi e certificazione dei materiali geologici; gestione del territorio e valutazione d'impatto ambientale. Tali professionalità potranno trovare applicazione in enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali.

I laureati acquisiranno nel complesso le conoscenze atte a svolgere attività professionali nei diversi ambiti occupazionali caratteristici della classe, operando in maniera autonoma nelle fasi di raccolta e prima elaborazione dei dati. Tali insieme di conoscenze consentirà al laureato l'iscrizione, previo superamento dell'esame Stato, all'Albo professionale dell'Ordine dei Geologi – sezione B (Sezione dei geologi juniores")

#### **Il Corso prepara alle professioni di**

Tecnici geologici

Tecnici minerari

Tecnici dei musei

### **ARTICOLO 3**

#### ***Requisiti di ammissione e modalità di verifica***

1. Il corso di Laurea in Scienze Geologiche è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Gli studenti che intendono immatricolarsi a Scienze Geologiche devono obbligatoriamente sostenere all'inizio del mese di settembre un **TEST** di **VERIFICA** della **PREPARAZIONE PERSONALE** ovvero un test sulle materie di base di matematica, chimica e fisica e alcune domande di comprensione testo (**ALLEGATO 2**). Se lo studente non raggiunge una data soglia per le materie di Matematica, Chimica e Fisica (soglie deliberate dal CCSI e pubblicate sul sito del CdS) dovrà obbligatoriamente seguire i relativi precorsi e sostenere nuovamente il Test tra ottobre e marzo dell'anno successivo. Lo studente che non supera il test non potrà sostenere gli esami.

### **ARTICOLO 4**

#### **Durata del corso di studio**

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e

dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con il Regolamento del Dipartimento di riferimento.

4. Gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione di almeno sei anni della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCSI della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi, con possibilità di aggiornamenti integrativi da valutare caso per caso.

## **ARTICOLO 5**

### **Attività Formative e curricula**

1. Il Corso di Laurea non si articola in curricula.
2. Il piano di studio è descritto nell'ALLEGATO n. 3, che viene annualmente aggiornato.

## **ARTICOLO 6**

### **Tipologia delle attività formative**

1. Le attività didattiche formative dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma suddiviso in due periodi didattici, approvato dal CCSI e pubblicato nel Manifesto degli Studi. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si svolgono secondo la data di inizio e il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 23 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I corsi offerti variano da un minimo di 5 cfu ad un massimo di 11 cfu. Le attività didattiche consistono in lezioni frontali (8 ore per credito), esercitazioni e laboratori (16 ore per credito), ed escursioni (25 ore per credito). I corsi prevedono uno studio personale (17 ore a fronte di 8 ore di lezione frontale; 9 ore a fronte di 16 ore di esercitazione o laboratorio) e possono prevedere anche altre attività formative di tipo individuale.

3. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosi l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal CCSI e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCSI di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino a un massimo di 4 crediti.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo o di specifiche convenzioni, proposte dal Corso di Laurea, approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

## **ARTICOLO 7**

### **Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o verifica scritta o relazione, scritta od orale, sull'attività svolta, oppure test con domande, a risposta libera o a scelta multipla, o prova di laboratorio od esercitazione al computer o attività di rilevamento individuale. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Possono essere previsti appelli straordinari fuori sessione per i laureandi.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede di norma almeno 5 appelli, distribuiti nel corso dell'Anno Accademico. Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno.
6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento (ovvero della Scuola di riferimento), su proposta del Direttore, sentita la Giunta didattica integrata.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Consultiva Paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e coi mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il Dottorato di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.
13. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame 3 volte in un Anno Accademico.
14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale, valutabile al fine del

conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata. Il ritiro dello studente è verbalizzato unicamente sul registro degli esami.

15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in considerazione le specifiche esigenze degli studenti lavoratori, previa presentazione di un certificato attestante l'esigenza.

16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

## **ARTICOLO 8**

### **Prova finale**

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio ed aver acquisito almeno 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, che consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale sull'attività svolta dallo studente su un argomento a carattere generale con la supervisione di un relatore.

2. L'attività per la prova finale può prevedere attività pratiche di terreno e/o laboratorio e/o tirocinio in strutture esterne all'Università. Alla tesi di laurea sono assegnati 3 punti, a cui possono essere aggiunti, come deliberato dal CCSI, due punti per quei studenti che: 1) si laureano entro la sessione di dicembre del 3° anno di corso, 2) hanno presentato una tesi di buon livello e 3) raggiungono il punteggio di 105/110. L'eventuale lode dovrà essere proposta dal relatore, votata e approvata all'unanimità dalla Commissione d'esame.

I contenuti della prova finale sono oggetto di una presentazione orale che avverrà nel corso della sessione di laurea utilizzando appositi programmi informatici.

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

4. I crediti relativi alla lingua straniera, associati alla prova finale previsti nella scheda delle attività formative, devono riguardare una delle lingue europee principali e si conseguono normalmente con apposite prove, secondo quanto indicato nei percorsi di studio.

## **ARTICOLO 9**

### **Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti**

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un Corso di Studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio di livello universitario può effettuare l'iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

## **ARTICOLO 10**

### **Propedeuticità e obblighi di frequenza**

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie, ad eccezione del Corso di Mineralogia per l'insegnamento opzionale di Laboratorio di Petrografia; sono tuttavia consigliate alcune priorità di frequenza, come riportato sul Manifesto degli Studi o nella Guida dello Studente.

2. Molto tempo viene dedicato ad esercitazioni in aule attrezzate con microscopi, collezioni didattiche di minerali, rocce, fossili, carte topografiche e geologiche. Inoltre per un approccio più diretto all'ambiente geologico, vengono svolte, fin dal primo anno, numerose escursioni sul terreno. Stante la particolare combinazione di studio teorico e attività pratica, l'assidua frequenza degli insegnamenti costituisce condizione necessaria al conseguimento di una buona preparazione.

3. Le modalità e la verifica della frequenza, ove prevista, sono stabilite annualmente dal CCSI e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni tramite il Manifesto degli Studi e la Guida dello studente.

## **ARTICOLO 11**

### **Piano carriera**

1. Il CCSI determina annualmente, nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità prevista nel Manifesto degli Studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera individuale, ovvero difforme dai piani carriera indicati nel presente Regolamento, dev'essere conforme all'Ordinamento Didattico e viene sottoposto all'approvazione del CCSI.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

## **ARTICOLO 12**

### **Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Su delega del Consiglio di Dipartimento, il CCSI, coadiuvato dalla Giunta Didattica Integrata, delibera sul riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Scienze Geologiche dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di studio ovvero da un'altra Università, il CCSI convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengono da corsi di Laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 4 crediti, secondo quanto indicato nel Manifesto degli studi.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe L-34 (o L-16), il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 120 sotto specifica valutazione della Giunta di CCSI.
6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea.

## **ARTICOLO 13**

### **Docenti**

Docenti del corso di studio

<b>Nominativo</b>	<b>SSD di appartenenza</b>
<b>(DDMM 16/03/2009 – ART. 1.9)</b>	
Badino Gianni	FIS/01

Balestro Gianni	GEO/03
Benna Piera	GEO/06
Bertok Carlo	GEO/03
Bertone Cristina	MAT/02
Bruno Marco	GEO/06
Cadoppi Paola	GEO/03
Capella Silvana	GEO/09
Carnevale Giorgio	GEO/01
Castelli Daniele	GEO/07
Cigolini Corrado	GEO/08
d'Atri Anna	GEO/02
Dela Pierre Francesco	GEO/02
De Luca Domenico Antonio	GEO/05
Ferrando Simona	GEO/07
Ferrero Anna Maria	ICAR/07
Festa Andrea	GEO/03
Forno Maria Gabriella	GEO/02
Gallio Mauro	FIS/04
Galluzzi Federica	MAT/03
Gattiglio Marco	GEO/03
Gianotti Franco	GEO/02
Giardino Marco	GEO/04
Grosso Chiara	GEO/07
Lozar Francesca	GEO/01
Magro Diego	INF/01
Mandrone Giuseppe	GEO/05
Marchisio Marina	MAT/03
Martire Luca	GEO/02
Masciocco Luciano	GEO/04
Motta Luigi	GEO/04
Paganini Maria Cristina	CHIM/03
Perotti Luigi	TA
Prencipe Mauro	GEO/06
Rabazzana Roberto	CHIM/03
Rubbo Marco	GEO/06
Sapino Maria Luisa	INF/01
Zanella Elena	GEO/10

Docenti di riferimento (come da Decreto Direttoriale 10/06/2008, n. 61, stilato sulla base della attuali risorse di docenza, da aggiornare annualmente)

Dott. Gianni Balestro

Prof.ssa Piera Benna

D.ssa Cristina Bertone

Prof.ssa Paola Cadoppi

Prof. Daniele Castelli

Prof. Domenico De Luca

Prof.ssa Gabriella Forno

D.ssa Simona Ferrando

Dott. Andrea Festa

Prof. Mauro Gallio

D.ssa Francesca Lozar

Dott. Giuseppe Mandrone  
D.ssa Elena Zanella

## **ARTICOLO 14**

### **Tutor**

1. Il tutorato, svolto dai docenti del Corso di Laurea, è istituito per orientare ed assistere gli studenti lungo il loro corso di studi, per renderli attivamente partecipi del processo formativo e per rimuovere gli eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.

L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso la Scuola di Scienze della Natura.

2. Docenti (soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del D.L. n. 105/2003):

Prof.ssa Piera Benna

Prof. Daniele Castelli

Dott. Francesco dela Pierre

D.ssa Simona Ferrando

Prof. Marco Giardino

D.ssa Francesca Lozar

Prof. Luca Martire

## **ARTICOLO 15**

### **Assicurazione della Qualità e Gruppo di Riesame**

1. Il Presidente del Corso di Studio è il responsabile dell'Assicurazione della Qualità e sovrintende alla redazione dei Rapporti di Riesame (annuale e ciclico); può nominare un suo delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

2. Il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame, che procede all'autovalutazione e alla stesura del Rapporto di Riesame (annuale e ciclico) del Corso di Studio.

3. Il Rapporto di Riesame è un processo periodico e programmato di autovalutazione che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Rapporto di Riesame individua le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.

4. Il Gruppo di Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studio, da un numero di professori stabilito dal Consiglio del Corso di Studio e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del Corso di Studio sottopone i Rapporti di riesame al Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità. Non possono far parte del Gruppo di Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

## **ARTICOLO 16**

### **Commissione consultiva paritetica**

1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione consultiva paritetica con compiti di istruzione e di proposta.

2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.

3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all'efficacia e alla funzionalità dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.

4. Il Presidente del Corso di studio può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Altre Commissioni**

1. Il consiglio di corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del CCSI.

2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'Anno Accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Norme transitorie**

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Scienze Geologiche siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di Corso di Laurea determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

**ALLEGATO N. 1**

**RAD**

**ALLEGATO N. 2**

**SYLLABUS CONOSCENZE**

**ALLEGATO N. 3**

**Percorso Formativo a.a. 2015/2016**